

## Aiuti di Stato

### Legittimo l'anatocismo su ordini di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 794/2004

17 settembre 2015

**Con una pronuncia destinata ad avere importanti ripercussioni in materia di aiuti di Stato, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") lo scorso 3 settembre, ha riconosciuto legittima la previsione, da parte di una legge nazionale, della applicazione dell'anatocismo sulle somme oggetto di recupero di aiuti di Stato, anche se percepiti e dichiarati incompatibili prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 794/2004 (il "Regolamento").**

**Con detto Regolamento il legislatore comunitario aveva disposto, ai fini del calcolo degli interessi connessi al recupero degli aiuti di Stato illegali o incompatibili, la applicazione del regime dell'interesse composto (per cui gli interessi maturati in un anno vengono capitalizzati e producono interessi in ogni anno successivo - c.d. anatocismo).**

In particolare, la CGUE ha stabilito che è conforme al diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che preveda

applicazione degli interessi composti al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, facendo rinvio alla normativa comunitaria relativa agli interessi composti entrata in vigore successivamente alla decisione con cui la Commissione europea abbia dichiarato il medesimo aiuto incompatibile.

La pronuncia interviene su una vicenda che ha origine all'inizio degli anni Novanta, quando due fornitori dei servizi locali, ASM Brescia S.p.A. ("ASM") ed AEM S.p.A. ("AEM") a capitale pubblico – dalla cui fusione è nata nel 2008 A2A S.p.A. ("A2A"), fornitore di luce, gas e teleriscaldamento, nonché parte in causa nel giudizio contro l'Agenzia delle Entrate da cui discende la pronuncia in questione – si videro riconoscere dall'Italia talune esenzioni fiscali e alcuni prestiti a condizioni di favore. In particolare, le imprese interessate erano state esentate, per tre anni, dall'imposta

sulle società e potevano contrarre prestiti a tassi di interesse ridotti.

Nel 2002 la Commissione Europea qualificò tali agevolazioni come aiuti di Stato incompatibili, ordinandone il recupero da parte dell'Italia. In seguito, ASM e AEM proposero ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, ma ogni tentativo di annullare la decisione della Commissione si rivelò infruttuoso.

Successivamente, nel 2009, l'Agenzia delle Entrate indirizzò ad A2A alcuni avvisi per recuperare le somme dovute a titolo dell'imposta societaria che ASM e AEM non avevano versato grazie all'esenzione disposta dall'Italia. Tali avvisi di imposta, oltre alla somma di 170 milioni di euro a titolo di capitale, esigevano il pagamento di 120 milioni di euro a titolo di interessi calcolati su base composta.

Così A2A promosse ricorso avverso gli avvisi di imposta dinanzi alla Corte di Cassazione

## Highlights

sulla questione relativa alla applicabilità della normativa sugli interessi composti, considerato che il regolamento dell'Unione Europea CE n. 794/2004, che aveva nel frattempo introdotto il regime degli interessi composti, era entrato in vigore dopo la dichiarazione di incompatibilità e la notifica dell'ordine di recupero degli aiuti da parte della Commissione.

La Corte di Cassazione, interrogata sul tema, decideva di rimettere la questione alla CGUE.

La CGUE in primo luogo ha ricordato che, essendo la decisione di recupero degli aiuti stata adottata prima dell'entrata in vigore del Regolamento, **all'epoca nessuna disposizione di diritto dell'Unione Europea prevedeva un regime specifico sulla base di calcolo (semplice o composta) degli interessi da applicarsi**. Per di più, la prassi della Commissione vigente a quel tempo rinviava sul punto al diritto nazionale.

Perciò, secondo la CGUE, **spetta unicamente all'ordinamento ita-**

**liano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta.**

Inoltre, le cartelle esattoriali che prevedono l'applicazione di interessi composti, nel caso di specie, erano state notificate ad A2A dopo l'entrata in vigore della normativa italiana che prevede il calcolo degli interessi su base composta (art. 24, comma 4, del D.L. n. 185/2008 – c.d. “decreto anticrisi”). Pertanto, come evidenziato dalla CGUE, **la normativa italiana che ammette l'anatocismo sul recupero di aiuti di Stato si limita ad applicare una disciplina nuova a situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente.**

Considerato il notevole lasso di tempo decorso tra l'ordine di recupero della Commissione nel 2002 e l'ordine di recupero emesso dalle autorità italiane nel 2009 nei confronti di A2A, la CGUE ha ritenuto che l'applicazione di interessi composti in questo caso costituisca

un mezzo adeguato per giungere a neutralizzare il vantaggio concorrenziale attribuito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione.

A seguito di questa sentenza, la società A2A dovrà rimborsare allo Stato, complessivamente, 290 milioni di euro, vale a dire non solo 170 milioni di euro a titolo di capitale, ma anche 120 milioni di euro a titolo di interessi composti.

In conclusione, la sentenza in commento, in conformità con l'orientamento adottato negli ultimi anni in materia di recupero degli aiuti di Stato, ha confermato una certa rigidità nella applicazione dell'anatocismo.

*Ughi e Nunziante – Studio legale*